

**VERBALE DI ACCORDO**  
**CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO**  
**deroga ai limiti quantitativi**

Il giorno 21 del mese di marzo dell'anno 2016 c/o la sede di ERSU S.p.A., via Pontenuovo 22 in Pietrasanta (LU), si sono incontrati:

la società ERSU S.p.A., con sede legale in Via Pontenuovo 22 in Pietrasanta, rappresentata dal Direttore Generale dott. ing. Walter Bresciani Gatti;

e

le RSU rappresentate da:

FP-CGIL: ~~Vaghi Luigi~~  
FIT-CISL: Salarpi Marco;  
UILTRASPORTI: Bacci Morena;  
COBAS: Coluccini Giovanni; *Bianchini Stefano*  
USB: ~~Buselli Michele~~.

visto

l'accordo stipulato tra le parti in data 31 dicembre 2014, con atto avente n. prot. 10969

considerato

il perdurare delle seguenti necessità aziendali:

- far fronte a punte di più intensa attività connesse a maggiori richieste di servizi indifferibili o anche indotte dall'attività di altri settori;
- assicurare i servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali in relazioni a esigenze cicliche;
- adattarsi alla tipicità del territorio di interesse turistico o climatico ove opera ERSU S.p.A. che determina ciclicamente per ragioni di stagionalità (cosiddetto lavoro stagionale) incremento attività lavorativa nel periodo da aprile a ottobre;

le parti concordano

di voler rinnovare l'accordo del 31 dicembre 2014, prevedendo una diversa modulazione dei limiti quantitativi rispetto a quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione nazionale per il personale, anche parziale, assunto a termine e, comunque, nel rispetto delle esclusioni da qualsiasi limitazioni elencate al Capo III – Lavoro a tempo determinato, art.li 19 e ss, D.Lgs. n. 81/15.

e stabiliscono

1. Che non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nella misura eccedente:

a) il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, per il personale da inquadrare dal livello 1 al livello 5 in tutte le Aree operativo – funzionali;

*Coluccini Giovanni*  
*Coluccini Giovanni*  
*Coluccini Giovanni*

b) che non sono previsti limiti quantitativi alle assunzioni a termine per intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività (lavori stagionali, ragioni di stagionalità o attività stagionale) nel periodo dell'anno che va dal mese di aprile al mese di ottobre.


2. l'esenzione dal limite di durata per i contratti stagionali. Il limite massimo dei 36 mesi in caso di successione di contratti non si applica laddove il contratto a termine sia finalizzato allo svolgimento di lavori stagionali ovvero per ragioni di stagionalità o attività stagionale di cui al punto 1. , lettera b).

Il presente accordo scade il 31/12/2017 e le parti si impegnano a riunirsi almeno 30 gg. prima della scadenza di tale termine per fare il punto della situazione.



Letto, approvato e sottoscritto:

ERSU S.p.A.

**ERSU S.P.A.**  
Direttore Generale  
Dott. Ing. Walter Bresiani /att.



RSU



Il presente accordo è ratificato dalla

Associazione di Categoria UTILITALIA .....